

DCLXXXI.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LI CAUSI

INDICE

	PAG.
Congedi	33045
Disegno di legge (<i>Deferimento a Commissione</i>)	33045
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche (3906)	33045
PRESIDENTE	33045
ALMIRANTE	33046
BARDANZELLU	33050
TROMBETTA, <i>Relatore di minoranza</i>	33054
COLASANTO	33057
PREARO	33058
BUSETTO	33059
CUTTITTA	33064
BERRY	33064
PREZIOSI OLINDO, <i>Relatore di minoranza</i>	33065
Proposte di legge:	
(<i>Annunzio</i>)	33045
(<i>Richiesta di urgenza</i>)	33066

La seduta comincia alle 11.

BIASUTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Martinelli, Pedini, Terranova e Tremelloni.

(*I congedi sono concessi*).

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. La IX Commissione (Lavori pubblici) ha deliberato di chiedere che il seguente disegno di legge, ad essa assegnato in sede referente, le sia deferito in sede legislativa:

« Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (*Urgenza*) (4106).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

DEL GIUDICE: « Norme integrative dell'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, riguardanti la partecipazione ai concorsi del personale di ruolo nelle scuole secondarie inferiori, in possesso di abilitazione per le superiori » (4121);

RICCIO ed altri: « Provvidenze a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate » (4122).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo il proponente rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; dell'altra, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche (3906).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione dell'Ente per l'energia elet-

trica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

Come la Camera ricorda, è in corso lo svolgimento degli emendamenti all'articolo 3.

Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio (ad eccezione del secondo emendamento), Leccisi, Manco, Michellini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di aggiungere dopo il n. 3°) il seguente:

« 3-bis) gli incarichi di qualunque genere, retribuiti o non, negli organi di cui ai due precedenti numeri, sono incompatibili con il mandato parlamentare e con qualsiasi incarico in altri enti pubblici ».

Hanno altresì proposto di aggiungere al n. 4°), in fine, le parole: « nonché con quella di deputato o senatore, di ex deputato o ex senatore, di dirigente di partito politico e di giornalista politico »;

al n. 8°), in fine, le parole: « La carica di amministratore provvisorio è incompatibile con il mandato parlamentare »;

al n. 8°), in fine, le parole: « Per la nomina dell'amministratore provvisorio dell'Ente valgono le stesse incompatibilità di cui al n. 4°) del presente articolo ».

ALMIRANTE. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Dando ragione di questi emendamenti, mi devo richiamare ad un principio di carattere generale e anche ad una polemica che è forse la più interessante e vivace fra quelle che si sono sviluppate in margine alla discussione di questa legge.

Circa il principio di carattere generale, che è quello delle incompatibilità, io mi auguro che si voglia riconoscere al gruppo che ho l'onore di rappresentare in questo momento una coerenza assoluta. Quando si discusse nella scorsa legislatura la legge relativa alle incompatibilità parlamentari, il gruppo del Movimento sociale presentò una serie di emendamenti integralmente sostitutivi del testo governativo che furono respinti, mentre erano stati da noi sostenuti fino a fondo, secondo la nostra abituale correttezza politica e coerenza morale, in quanto rispecchiavano un nostro principio, quello cioè che vorrei definire della radicalizzazione delle incompatibilità, sia che si tratti di incompatibilità parlamentari, sia che si tratti, come nel caso in oggetto, di

incompatibilità politiche e funzionali in ordine alla possibilità di scelta dei dirigenti, degli amministratori, dei controllori interni di un ente di Stato.

Quando noi sostenemmo questo principio, ci vennero mosse due obiezioni. La prima era quella che noi trasformavamo le Assemblee parlamentari in assemblee di professionisti della politica; la seconda che ci richiamavamo ad una concezione corporativa. Orbene, quanto a questa seconda obiezione, essa non ci preoccupava davvero né ci preoccupa, giacché noi ci sentiamo onorati di richiamarci alla nostra tradizione corporativa e, se mai, deploriamo che certi partiti che vi si richiamavano un tempo ora non vi si richiamino più. Quanto poi alla prima obiezione, che si riferisce al cosiddetto professionismo politico, mi limiterò a rispondere che il professionismo politico sarà una pessima cosa, ma che il dilettantismo e il mercenarismo politico sono cose ancora peggiori.

Siamo stati indotti, onorevoli colleghi, a presentare, e siamo ora indotti a sostenere questi emendamenti a seguito — debbo rilevarlo con soddisfazione — di un certo progresso dialettico nell'elaborazione del disegno di legge in ordine a questo specifico argomento. Nel primitivo testo infatti, se non erro, il problema delle incompatibilità non era affrontato per nulla, né nella parte immediatamente preceettiva, né in quella delegata di cui ci stiamo in questo momento occupando.

Attraverso la polemica esterna cui ho fatto cenno e della quale subito ora parlerò e attraverso la discussione interna della Commissione dei 45, il criterio delle incompatibilità si è fatto luce e strada, tanto è vero che nella relazione De' Cocci (parlo di quella a favore del provvedimento in discussione, pronunciata in quest'aula e non già di quella contraria che l'onorevole De' Cocci va pronunciando in questi giorni nella sua circoscrizione elettorale), a pagina 33 si legge: « Degne di nota, a tal fine, sono le incompatibilità quivi sancite, alle quali va attribuito un significato tassativo e non prescindibile ».

Ora io vorrei una volta tanto dare ragione all'onorevole relatore per la maggioranza: almeno nei fatti, se non negli intendimenti, giacché pensiamo, una volta che egli si è espresso nella maniera che ho ricordato, di essere d'accordo con lui e con tutta la maggioranza se chiediamo che questo criterio venga sancito in maniera più rigorosa ancora, tanto più che esso ha carattere non meramente politico, ma morale e involge una questione di principio: il relatore per la maggioranza sostiene

che si deve garantire la competenza e l'indipendenza degli amministratori; queste stesse parole troviamo al n. 3° dell'articolo 3 del disegno di legge nel testo della Commissione: « assicurare all'esercizio delle funzioni indipendenza e competenza ».

Che, come rilevava ieri l'onorevole Tripodi, anche in questo caso l'uso della lingua italiana non sia perfetto mi sembra ovvio. Io penso che non all'esercizio delle funzioni, ma a coloro che le esercitano si debbano assicurare l'indipendenza e la competenza.

Comunque, siccome queste impegnative parole « indipendenza e competenza » si trovano nella relazione di maggioranza e si trovano altresì nel disegno di legge, proprio nella parte che contiene la delega, in cui l'uso appropriato dei termini acquista un'importanza particolare (attesa la loro funzione orientatrice della ulteriore attività legislativa delegata), devo chiedermi che cosa significhino in questo testo di legge le due suddette parole.

Competenza: è chiaro o dovrebbe essere chiaro.

Indipendenza: indipendenza da che cosa? Non dal potere economico, nel caso presente, perché stiamo attribuendo a questo ente e, quindi, ai suoi dirigenti, una funzione di monopolio nel loro settore. Non vi è quindi pericolo per i funzionari di questo ente che, nell'assolvimento delle loro funzioni, trovandosi in competizione con altri enti similari o con l'iniziativa privata nello stesso settore, possano non essere indipendenti nella battaglia concorrenziale e quindi possano essere nei loro indirizzi e nelle loro decisioni indotti su una strada diversa da quella che l'interesse pubblico richiede. Quando in una legge si parla di indipendenza e se ne introduce il concetto nel testo a seguito delle polemiche che intorno al contenuto di essa sono state condotte, è evidente che ad un particolare tipo di indipendenza ci si riferisce: esattamente a quello che noi riteniamo di poter sospettare che manchi a chi nel nostro paese e nell'attuale regime di partitocrazia o di entocrazia è chiamato a dirigere o a controllare dall'interno enti di tal genere.

Quando si dice che l'ente dev'essere diretto con criteri di competenza e di indipendenza, si deve pensare che si voglia alludere all'indipendenza politica, perché altrimenti la competenza basterebbe. Non voglio pensare che si voglia alludere all'indipendenza morale, perché va da sé che i dirigenti di un ente tanto importante e qualificato debbano essere moralmente ineccepibili. Nessuna legge d'altronde

de potrebbe dettare norme e dare garanzie in tale senso. Quando invece la maggioranza ha inserito il criterio della indipendenza, credo che abbia voluto garantire l'opinione pubblica e l'opposizione sulla volontà del Governo, della maggioranza e dei futuri governi di far sì che l'ente sia politicamente indipendente.

Perché ritengo che Governo e maggioranza abbiano voluto offrire all'opinione pubblica, e all'opposizione che rappresenta le inquietudini dell'opinione pubblica, questa garanzia? Perché, come l'onorevole ministro sa e come cortesemente mi vorrà dare atto, in materia — e non solo e, direi, non tanto in ordine all'« Enel », ma in ordine agli enti pubblici in genere — da anni sulla stampa e in Parlamento si vanno conducendo discussioni e talvolta inchieste, da cui risulta che può essere per lo meno messa in dubbio l'indipendenza politica dei presidenti, degli amministratori, dei controllori interni degli enti di Stato o parastatali.

Di chi la responsabilità? Di questo Governo? No! La responsabilità è di tutti quei governi che in questo dopoguerra hanno fatto sì che gli enti pubblici venissero diretti con criteri politici o addirittura con criteri di dipendenza politica.

È anche troppo facile trovare esempi probanti della tesi che sto sostenendo. Per fare un esempio (non farò nomi: le allusioni sono evidenti) non credo che il presidente dell'Istituto della previdenza sociale sia stato scelto con criteri di indipendenza politica, se è vero, come è vero, che è iscritto a un partito dell'attuale maggioranza e se è vero che non ha alcuna specifica competenza nel settore di cui si occupa da tanti anni, e se è vero che è un ex deputato che non è riuscito ad essere rieletto e ha avuto come premio di consolazione la presidenza di un ente di quell'importanza. Penso di poter dire che lo stesso sia avvenuto per l'« Inail ». Anche qui si tratta di un egregio ex parlamentare che, non essendo riuscito a farsi rieleggere, ha avuto come premio di consolazione la presidenza di un ente dall'attività completamente estranea alla sua competenza, dato e non concesso che egli sia competente in qualche cosa. Lo stesso dicasi per l'« Enpas ». Un simpatico nostro collega, il quale non ha voluto tentare la sorte delle elezioni nella scorsa campagna elettorale, ha optato per la presidenza di un ente per la cui direzione era del tutto impreparato. Penso che tutti sappiate che la R.A.I.-TV. è presieduta da un nobile uomo che ha come titolo di capacità la sua amicizia con il *leader* di un partito politico che faceva parte della mag-

gioranza quando egli fu chiamato ad assumere la carica.

Non voglio dire che tutto questo sia scandaloso e immorale. Dico che le cose sono andate finora così. E poiché le cose sono andate finora così l'opinione pubblica, quando ha saputo che si voleva dare vita a un nuovo ente, forse al più colossale, ha espresso talune inquietudini e preoccupazioni e ha voluto mettere, come si suol dire volgarmente, le mani avanti, attraverso la modesta ma tenace battaglia che l'opposizione sta conducendo, non dico per moralizzare questa legge (questa legge non è moralizzabile e del resto non siamo su quel piano) ma per dare all'opinione pubblica certe garanzie.

Ho spiegato i motivi per i quali, parlando di indipendenza, non potevate voler dire altro che indipendenza politica. Il che significa che, nel 1962, dopo tanti anni, vi siete finalmente decisi a riconoscere per la prima volta che nella scelta degli amministratori di un ente pubblico deve essere seguito il criterio dell'indipendenza politica. Ne siamo lieti. Ma allora non fermatevi a mezza strada, perché in questo caso fareste una cattiva scelta e vi dimostrereste anche poco abili. Fermandovi a mezza strada continuerete ad avere sulle spalle incertezze e polemiche, e noi continueremo a sospettare, e forse con ragione, che vogliate lasciare la porta aperta all'introduzione anche in questo ente di criteri di soggezione politica, anche per placare il malcontento dei vostri « amici » di partito, i quali certamente non saprebbero rassegnarsi al fatto che abbiate ritenuto di cedere, in proposito, alle richieste dell'opposizione.

Quando si vuole introdurre un simile criterio in una legge (e per la prima volta, il che deve essere sottolineato perché rappresenta una nostra sostanziale vittoria nella battaglia condotta in nome di tanta parte della pubblica opinione) allora si devono fare le cose sul serio e le incompatibilità devono essere sancite sino in fondo.

Nel corso della polemica svoltasi su questo problema in sede di discussione generale, l'onorevole Riccardo Lombardi apparve scandalizzato (mai abbiamo sentito da lui accenti così patetici come in quella occasione) per il fatto che qualcuno aveva osato supporre che egli fosse contrario all'estensione delle incompatibilità per ragioni personali. L'onorevole Lombardi ha garantito, e gli crediamo sulla parola, che non aspira in alcun modo alla presidenza dell'« Enel ». Prendiamo atto di questa affermazione, per lui e anche per la sua piuttosto numerosa parentela parlamentare:

per i Lombardi, per i Lombardini e i ...lombardetti. Gli crediamo senz'altro, se non altro per il fatto che l'onorevole Riccardo Lombardi ha aspirazioni più alte e ha già posto la sua candidatura (me ne dispiace per l'attuale ministro del bilancio) a successore dell'onorevole La Malfa: quando dalla « programmazione democratica » si passerà alla « pianificazione globale », il ministro della pianificazione non potrà essere altri che lui; e non si vede perché dovrebbe fermarsi alla presidenza di una quisquilia come l'« Enel » quando è in predicato per diventare il vero controllore non solo di questo ma di tutti gli altri enti di Stato. Ben maggiori sono i disegni dell'attuale capo del « governo-ombra » !

Quando però l'onorevole Riccardo Lombardi ha voluto suffragare con argomentazioni giuridiche la tesi che non vi sarebbe alcun bisogno di inserire nel testo in discussione il principio delle incompatibilità, vigendo tuttora in materia la legge approvata nella prima legislatura, non è stato, a mio avviso, convincente.

Se la tesi dell'onorevole Lombardi fosse esatta, nulla vieterebbe che noi inserissimo nel provvedimento in discussione un riferimento alla legge sulle incompatibilità, se non altro per ragioni di correttezza e di chiarezza. Questa, del resto, è la prassi costantemente adottata nella nostra attività legislativa, soprattutto nei lavori di Commissione.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Si tratta di un brutto sistema di legiferare.

ALMIRANTE. Non lo metto in dubbio, ma si tratta del sistema invalso in questi anni, perché i presidenti delle Commissioni (tutti di maggioranza e quasi tutti democristiani) hanno ritenuto opportuno procedere con tale criterio.

Non vedo pertanto perché, nella stesura di questo testo di legge, dobbiamo discostarci da una prassi legislativa così largamente adottata e che ammette come procedura normale il richiamo o addirittura la citazione esatta di precedenti testi legislativi.

Ora, quando in una legge non si fa riferimento al precedente testo cui ci si vorrebbe richiamare, evidentemente questa ammissione assume un significato. Questo è un rilievo soltanto formale intorno alla tesi dell'onorevole Lombardi, cioè che prescinde dalla fondatezza o meno della tesi stessa.

Ma veniamo al rilievo sostanziale. La tesi è infondata. È vero che la legge sulle incompatibilità parlamentari è quella che è, e che questa è la legge sulla nazionalizzazione della

energia elettrica. E anche vero che in questa legge vi è il terzo capoverso dell'articolo 3. Nessuna norma vieta che una legge tratti, sia pur incidentalmente, una materia formante l'oggetto principale di un'altra legge, a scopo di modifica ed integrazione della prima, laddove questo si dimostri necessario od opportuno per le particolari esigenze dello specifico settore che la nuova legge va a disciplinare.

È vero che esiste la legge n. 60 del 1953 sulle incompatibilità parlamentari, che rimane in vigore e non intendiamo abrogare; ma è anche vero che nel testo oggi al nostro esame non ci si è limitati ad un generico riferimento a quella legge, ma si è proceduto, al n. 4° dell'articolo 3, ad una specificazione delle incompatibilità riguardanti l'« Enel ». Orbene, quando vi è una specificazione, questa deve essere completa; quando in una specificazione talune fattispecie non figurano, esse debbono intendersi escluse, non sottintese.

Può darsi perciò che qualcuno ritenga di poter attribuire a tale norma un carattere tassativo, e per ciò stesso una funzione di legge speciale in ordine al suo oggetto specifico, derogatrice, quindi, secondo i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, alla legge generale sulle incompatibilità, che resterebbe quindi inapplicabile nei confronti dell'ente che stiamo per costituire.

Non vedo perché questa tesi non potrebbe essere sostenuta. Ma allora, delle due l'una: o tutto questo fate (non è diretta a lei, onorevole ministro, la mia allusione) poiché può rientrare nei compromessi che avete stipulato, cioè tutto questo lo fate apposta, poiché non potete e non volete dire di più, volete lasciare nell'equivoco il paese non certo ai fini della vita del presente Governo o del decorso della presente legislatura, ma al fine di quello che potrà accadere domani e dopodomani, e allora si può spiegare (ma penso che sia da condannare anche dal punto di vista della corretta interpretazione) questo vostro atteggiamento; o siete d'accordo con noi nel ritenere che le incompatibilità debbano essere chiaramente sancite, anche per obbedire a quel criterio di indipendenza politica al quale voi stessi ritenete di fare riferimento, e allora penso che i nostri emendamenti debbano essere accolti, insieme con quelli più estesi che concernono i parenti e gli affini.

Ne conosciamo tanti di parenti, in questa Camera e fuori, per cui ritengo che dovremmo tutti renderci conto che, anche da questo punto di vista, non sarebbe male mettere le mani avanti.

Perciò o siete in contrasto con noi circa il criterio, ed allora abbiate la bontà di dirlo, e poiché siete maggioranza il nostro emendamento verrà senz'altro respinto; o siete una volta tanto del nostro stesso avviso circa il criterio, e allora mettiamoci d'accordo nel far sì che il testo corrisponda allo spirito informatore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bardanzellu, Preziosi Olindo, Cuttitta, Casalnuovo, Ferrari, Bonino, Chiarolanza, Covelli e Lauro hanno proposto di sostituire il n. 1° con il seguente:

« 1°) i poteri del Comitato dei ministri e quelli del ministro per l'industria e il commercio dovranno comprendere l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali formulati dall'Ente e dovranno essere specificati anche al fine di assicurare la piena autonomia dell'Ente medesimo, ferme restando le norme vigenti che stabiliscono le competenze del Comitato interministeriale dei prezzi in materia di determinazione, vigilanza e controllo sulle tariffe e sui prezzi dell'energia elettrica ».

« al n. 2°) di sostituire le parole: « ai vari compiti dell'organizzazione », con le parole: « a compiti di organizzazione »;

« al n. 3°) di sostituire le parole: « L'organo di controllo interno », con le parole: « L'organo interno di controllo »;

« al n. 4°) di aggiungere, in fine, le parole: « salva la facoltà del Governo di stabilire deroghe per persone di comprovata esperienza specifica »;

« al n. 4°) di aggiungere, in fine, le parole:

« Non potranno essere nominati commissari membri del Parlamento, giusta le vigenti norme sulla incompatibilità parlamentare, i loro parenti ed affini entro il quarto grado, i membri e ex membri dei consigli nazionali, dei comitati e dei consigli direttivi o amministrativi dei partiti politici.

Gli emolumenti e le indennità del commissario non potranno superare lo stipendio stabilito dalla legge per i funzionari statali retribuiti in base al coefficiente 900 (ex grado IV: direttore generale).

Qualora il commissario goda come funzionario statale di uno stipendio, gli emolumenti e le indennità saranno ridotte di una somma pari allo stipendio ».

« al n. 6°) di sostituire le parole: « Saranno previste periodiche conferenze per la consultazione di rappresentanze locali », con

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

le parole: « Saranno previste le modalità per la consultazione di rappresentanze locali »;

« al n. 6°) di aggiungere, dopo la parola: « sindacali », *le parole:* « delle rappresentanze dei consumatori siano essi utenti domestici, artigianali e industriali »;

« al n. 7°), di aggiungere, dopo le parole: « a tempo determinato », *le parole:* « comunque non superiore a 90 giorni »;

« al n. 8°) di sostituire le parole: « sarà preposto all'amministrazione », *sino alla fine, con le parole:* « sarà preposto all'amministrazione dell'Ente nazionale, per il tempo strettamente necessario per la nomina e l'insediamento, che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di costituzione dell'Ente, degli organi di ordinaria amministrazione, dei quali avrà temporaneamente tutti i poteri »;

« di sostituire il n. 9°) con il seguente:

« 9°) saranno precisati i criteri di economicità cui la gestione dell'Ente nazionale dovrà attenersi, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1 ».

L'onorevole Bardanzellu ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BARDANZELLU. L'articolo 3 si propone di stabilire l'autonomia dell'ente, nel quadro della politica determinata dal Comitato dei ministri e dal ministro dell'industria e del commercio; secondo la formulazione di cui al n. 1°), attribuisce tra i poteri del Comitato anche la determinazione della politica tariffaria.

A noi sembra che questa attribuzione di poteri al Comitato dei ministri e al ministro dell'industria intacchi nel profondo l'affermato principio di autonomia dell'ente. Onorevole ministro, se dovessi esprimere un parere personale, direi subito per la stima che ho di lei, che se dipendesse da lei e soltanto da lei il decidere non avrei dubbi sull'equità delle sue decisioni in questioni così delicate e così importanti, come sono quelle della determinazione delle tariffe. Ma i ministri non sono eterni, perché seguono, di norma, le sorti dei governi e i governi passano mentre le leggi restano. Gli eventuali arbitri in materia tariffaria potrebbero determinare sconvolgimenti tali da annullare i presunti benefici che si vorrebbero attribuire all'ente e tali da favorire l'attuazione del piano di sviluppo perseguito dalla dottrina marxista.

Ai marxisti interessa il trionfo dei loro principi e si servono della nazionalizzazione (lo hanno detto: è una tappa) come di un mezzo per conseguire tale obiettivo. Per que-

sto l'onorevole Riccardo Lombardi ha imposto la statizzazione dell'industria elettrica, perché ciò costituisce — egli ha detto — la rottura dell'equilibrio esistente nell'economia italiana.

Le norme vigenti sulla tariffa di vendita dell'energia elettrica hanno portato all'unificazione delle tariffe in tutto il territorio nazionale ed a livelli allineati sui più bassi prezzi internazionali. Chi può garantire alla Camera e al paese che la nuova fase che si vuole instaurare nel settore elettrico e la « via nuova » che si vuole seguire nella formazione delle tariffe rispondano agli interessi effettivi del popolo e non ai fini politici di determinati partiti? Io non posso dimenticare che la natura e la portata di questa nuova fase è precisata, nello stile profetico che gli è proprio, da Lenin in una frase pronunciata nel corso di una discussione al comitato centrale del partito comunista sovietico. Si trattava proprio del problema dell'elettrificazione, importante in Russia come in Italia, come in tutti i paesi civili. Ebbene Lenin riassunse a questo proposito il suo pensiero con una formula rimasta famosa: « Repubblica più elettrificazione uguale comunismo ». Egli parla naturalmente della Repubblica dei Sovieti, ma nell'intenzione dei marxisti nostrani la formula può essere applicata ugualmente anche alla Repubblica italiana. Questo dice lo stesso onorevole Togliatti quando, facendo eco alle dichiarazioni dell'onorevole Riccardo Lombardi, sulla rivista *Rinascita* scrive: « L'operazione politica (nazionalizzazione) in cui si sono impegnati i dirigenti democristiani attuali ha come risultato di presentare al movimento operaio e democratico, ed in particolare al partito comunista italiano, nuovi campi di movimento, di lotta e di avanzata ».

Quindi la nazionalizzazione favorisce, per ammissione dello stesso onorevole Togliatti, l'avanzata del comunismo. Altro che isolamento! Ed è così che si spiega il turbamento profondo dei cattolici che in questa errata politica avvertono confusione di idee e di ideologie e pericoli gravissimi di travolgimento dei nostri istituti sia dell'economia, sia della libertà.

Sono pure queste le ragioni profonde di opposizione del mio partito a questo disegno di legge e le ragioni per cui, nel caso che il disegno di legge venga approvato, ci proponiamo di realizzare, ai fini della sua articolazione, le maggiori garanzie possibili.

Uno dei cardini fondamentali di queste garanzie riguarda appunto la politica tariff-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

faria. Fino ad ora il compito della regolamentazione dei prezzi, anche per il settore elettrico, era stato affidato al Comitato interministeriale per i prezzi. Il Comitato offre le maggiori garanzie ai fini dell'adempimento del controllo della formazione dei prezzi. È un controllo che, per le ragioni che ho detto, non può essere riservato in esclusiva ai politici dell'ente. Con il sistema attuale il controllo dei costi e la determinazione dei prezzi vengono fatti dall'esterno, cioè da chi non ha la responsabilità delle imprese elettriche e quindi può giudicare con obiettività. Con il nuovo sistema il controllo verrebbe affidato agli stessi responsabili che dovrebbero essere oggetto e non soggetto del controllo. Verrebbero ad essere essi i controllori di se stessi! Non è che il C.I.P. (Comitato interministeriale per i prezzi) non comprenda anche i politici. È presieduto dal Presidente del Consiglio ed è composto dai ministri delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura, dei trasporti, dell'industria e del commercio, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, del bilancio, delle partecipazioni statali, dall'alto commissario per l'alimentazione, e da tre esperti. Il Comitato si avvale inoltre di commissioni tecnico-consultive (commissione centrale prezzi e sottocommissione prezzi dei pubblici servizi) nelle quali sono rappresentati (cosa questa importantissima!) gli interessi dei consumatori di energia elettrica. Di esse fanno parte i rappresentanti delle associazioni sindacali, delle associazioni artigiane, dell'Unione nazionale consumatori, dei commercianti, degli agricoltori, dell'associazione dei comuni, dei consumatori industriali e dei fornitori pubblici e privati dell'energia elettrica.

La segreteria generale del Comitato interministeriale, composta di funzionari qualificati, formula le proposte che vengono sottoposte alle predette commissioni per sentire il loro parere, prima che il Comitato prenda le sue decisioni. È un sistema che ha ottimamente funzionato fino ad ora dando le massime garanzie di pubblicità delle decisioni in materia di prezzi. È un sistema democratico che dovrebbe essere caro ad un governo che di democrazia fa sfoggio.

Non si spiega (o si spiega fin troppo) perché lo si voglia sostituire con un sistema di decisioni per così dire familiari, che hanno però un sapore di decisioni autoritarie a coloritura politica obbligata. Si verrebbe così a sottrarre l'ente all'unico controllo esterno veramente efficace, lasciandolo libero di sce-

gliersi la politica che più gli aggradi e di fissarsi i prezzi che vuole.

Né seria garanzia può venire al consumatore dal disposto dell'articolo 3, n. 6°), che prevede conferenze periodiche per la consultazione di rappresentanze economiche locali, delle regioni, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e dei corpi scientifici. Queste conferenze, di cui poi parlerò, si trasformeranno in dissertazioni di carattere generale e consultivo, alle cui conclusioni l'ente non sarà tenuto ad uniformarsi. Di contro, le discussioni che si svolgono nel C.I.P. sono basate su cifre direttamente controllate e accertate e sul contatto con esperti qualificati. Non vi è dubbio che le garanzie sono più serie e concrete e non sono eludibili per interferenze politiche.

L'ultimo comma dell'articolo 3 fa un richiamo ai criteri di economicità. Nulla di più giusto. Ma perché si possa attuare questo criterio bisogna proprio respingere la nuova impostazione, mantenendo invece le vigenti norme che stabiliscono le competenze del C.I.P. in materia di determinazione, vigilanza e controllo sulle tariffe e sui prezzi dell'energia elettrica. Si potrà così ottenere: a) il mantenimento del controllo pubblico sulle tariffe elettriche; b) una remora ad eventuali ingiustificati aumenti di prezzi; c) l'attuazione di una politica unitaria delle tariffe in tutto il settore dell'energia elettrica. Solo in questo modo potrà raggiungersi l'autonomia dell'ente, che i promotori della nazionalizzazione dichiarano di volere, e potrà realizzarsi un più stretto coordinamento di tutta la politica energetica.

Al n. 2°) dell'articolo abbiamo proposto di sostituire le parole: « ai vari compiti dell'organizzazione », con le altre: « a compiti di organizzazione ». Qui il testo sembra sancire il principio che a tutti i compiti dell'organizzazione, dalle direzioni tecniche a quelle amministrative, commerciali, di ricerca e di studio, possano essere preposti i membri dell'organo collegiale di amministrazione. Ma che cosa ne verrebbe, signor ministro? In tal caso, amministratori e amministrati verrebbero a confondersi nelle stesse persone, con gli inconvenienti che è facile immaginare. Con l'applicazione di una tale facoltà verrebbe a cadere quella garanzia di indipendenza voluta anche dal disegno di legge per assicurare la necessaria efficienza degli organi di amministrazione e per evitare eventuali interferenze professionali o interessi settoriali. Questa facoltà dovrebbe essere, per quanto possibile, attenuata, pur utilizzando, ove ne-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

cessario, l'impiego più proficuo degli uomini di competenza e di esperienza di cui l'ente dispone.

Al n. 3°) abbiamo proposto di sostituire le parole: « L'organo di controllo interno », con le parole: « L'organo interno di controllo ».

BERRY. Siamo d'accordo su questo.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Anch'io concordo.

BARDANZELLU. Se è così, non vi è bisogno di ulteriore illustrazione. È ovvio che una gestione si controlla per natura sua internamente, ed è quindi inutile dirlo nella legge, mentre l'organo interno ha ragione di essere in confronto agli organi esterni, per un maggiore controllo.

Al n. 4°) abbiamo proposto di aggiungere, in fine, le parole: « salva la facoltà del Governo di stabilire deroghe per persone di comprovata esperienza specifica ». Ecco un punto su cui richiamo l'attenzione del ministro. Prima di tutto sembra a noi troppo generica l'affermazione di incompatibilità con la qualità di dipendente dello Stato, categoria molto ampia e destinata a maggiori ampliamenti. Per esempio voi escludete con questa formula i professori di università, che sono anch'essi dipendenti dello Stato, mentre essi potrebbero portare un notevole contributo di capacità e di scienza; né dovrebbero essere esclusi, secondo noi, gli esponenti dell'amministrazione dello Stato specializzati nel settore elettrico, come per esempio il segretario del Comitato interministeriale prezzi oppure anche il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Quindi questa deroga a me pare necessaria e indispensabile nell'interesse della migliore gestione dell'ente, perché quando le deroghe non sono né arbitrarie né opportunistiche, ma mirano veramente al vantaggio e al miglioramento dell'ente, allora debbono essere consentite.

A maggior ragione dico che dovrebbero essere consentite senza esclusione per i tecnici facenti parte delle aziende espropriande, perché va bene che voi espropriate tutti gli istituti e tutti gli apparati dell'energia elettrica dei diversi enti, ma questi enti hanno dato prova attraverso la loro gestione di capacità, di rendimento effettivo ed efficace, perché sono guidati da elementi selezionati, affinati nella materia e nell'esercizio di questa delicata, importantissima missione; escluderne *a priori* l'apporto al nuovo ente a me pare non sia giusto.

Al n. 6°) abbiamo proposto di sostituire le parole: « Saranno previste periodiche confe-

renze per la consultazione di rappresentanze locali », con le parole: « Saranno previste le modalità per la consultazione di rappresentanze locali ». Il disegno di legge affronta con tale disposizione il problema del collegamento fra i responsabili della gestione e il pubblico. In realtà il servizio elettrico non può essere bene esercitato se non vengono conosciute e valutate le esigenze del pubblico, che sono diverse da zona a zona, per esempio dalla città alla campagna. Ora, la formula proposta per risolvere il problema (cioè periodiche conferenze) a noi appare inadeguata. Esistono già nell'attuale settore elettrico forme più ampie per la realizzazione del necessario collegamento. Ad esempio, nel campo tariffario esistono gli uffici provinciali per le tariffe elettriche, che si avvalgono dell'apporto di tutte le categorie economiche interessate. In Francia per esempio funzionano i cosiddetti *Comités de liaison* in forma permanente, su scala regionale e su scala nazionale, con risultati soddisfacenti sia per l'ente sia per il pubblico.

Data l'importanza della cosa, occorrerà escogitare una soluzione che non sia inadeguata o parziale, affidando naturalmente alla legge delegata il compito di studiare con calma le migliori soluzioni concrete. Pertanto in luogo dell'espressione « periodiche conferenze » noi proponiamo la parola « modalità », che dà modo alla legge delegata di studiare meglio la questione conformemente alle necessità stesse dell'ente.

Col nostro emendamento aggiuntivo al n. 6°) intendiamo rimediare ad una evidente carenza del testo proposto dalla Commissione. Se è infatti giusto che alle periodiche conferenze partecipino le rappresentanze dei vari enti ed organismi locali, a me pare più che giusto che vi partecipino anche coloro che sono più direttamente interessati alla funzionalità dei servizi dell'ente, ossia i consumatori sia domestici che artigianali e industriali.

Tale esigenza di rendere partecipi alla discussione nell'interesse generale i consumatori ha precedenti autorevoli nella nostra legislazione. Ad esempio, nel Comitato interministeriale per i prezzi i consumatori sono in grado di esprimere il proprio parere e le proprie esigenze.

Al n. 7°) abbiamo proposto di porre un limite di 90 giorni per la durata in carica dell'amministratore straordinario per il caso di scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente nazionale. Non sono precisate infatti nel testo della Commissione le modalità di scioglimento di detti organi. Si tratta di questione che va meditata perché lo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

scioglimento degli organi potrebbe avvenire sia per situazioni di emergenza, sia per crisi sindacali e sia per fallimento (ipotesi non verificatasi, invero, fino ad oggi nella gestione elettrica privata, ma che deve anche contemplarsi). Se le cose non andassero bene, onorevole ministro, per difetto degli uomini, si potranno sostituire gli uomini, ma se le cose non andassero bene per vizi strutturali di questo disegno di legge, allora il difetto sarà nel sistema e bisognerà cambiarlo.

La gestione straordinaria non è mai consigliabile perché con essa vengono meno le garanzie di controllo e di efficienza proprie della gestione normale; ma se si dovesse ricorrere ad essa, è necessario che la nomina sia non soltanto a tempo determinato, ma che il tempo sia determinato entro limiti che devono essere brevissimi, non superiori ai 3 mesi, ossia i 90 giorni che noi proponiamo con il nostro emendamento. Ciò per garantire una sollecita ripresa della gestione normale con tutti i relativi controlli a tutela dei diritti dei cittadini e degli utenti.

Al n. 8° del testo della Commissione è prevista la nomina di un amministratore provvisorio « che sarà preposto all'amministrazione dell'ente all'atto della sua costituzione ed avrà tutti i poteri degli organi di ordinaria amministrazione fino alla costituzione di questi ultimi ». Anche qui nessuna indicazione fornisce il disegno circa la durata massima consentita per questa amministrazione straordinaria. Bisogna rendersi conto dello sconvolgimento che si sta arrecando nel settore elettrico con il provvedimento in discussione e della conseguente necessità di definire e far funzionare al più presto le nuove strutture organizzative. Non è possibile tollerare a lungo una situazione provvisoria che vedrà, al vertice dell'unico ente, un amministratore provvisorio. Questi non potrà prendere alcuna di quelle decisioni a lungo termine che sono essenziali nell'industria elettrica, tanto meno se sarà accompagnato da tanti altri amministratori provvisori quante saranno le imprese trasferite all'ente: il tutto a tempo indeterminato, nell'attesa che siano precisate le strutture definitive.

Occorre tenere presente che il fabbisogno di energia elettrica del paese continuerà a crescere con il pericolo che errate o ritardate decisioni possano porre in crisi le possibilità di copertura. L'amministrazione provvisoria non potrà far fronte a tutti i compiti per i quali sono previsti gli organi individuali e collegiali di amministrazione, che non sono soltanto elementi di contorno.

Anche in queste disposizioni dunque il disegno di legge rivela la fretta con cui è stato ideato e redatto; e una patente dimostrazione della poca meditazione che vi si è portata è data dal fatto che non si è previsto appunto un termine tassativo per l'amministrazione provvisoria. L'unica esigenza urgente che sia stata sentita, l'unico caso in cui è stato fissato un termine, riguarda l'emanazione delle leggi delegate, il che rivela la premura di togliere le imprese a chi è in grado di gestirle, quando sarebbe invece doveroso di porsi prima in condizione di farle funzionare.

Prima di emanare le leggi delegate bisogna che, al momento del trapasso di gestione, si sappia come e con quali organismi questa potrà essere continuata. Le amministrazioni provvisorie, per lo scarso affidamento che possono dare, devono essere limitate a quel minimo periodo che è indispensabile per la scelta degli uomini che dovranno ricoprire gli incarichi già prestabiliti con precisione. A tale scopo sarà sufficiente un periodo di tre mesi il quale costituirà per il Governo uno stimolo per affrontare il problema con l'urgenza e la serietà che esso richiede: di qui il nostro emendamento al n. 8°).

Passando al mio emendamento al n. 9°, debbo osservare che è molto opportuno l'intendimento del legislatore di stabilire che la gestione dell'ente debba essere ispirata a criteri di economicità. Guai se mancasse questo principio fondamentale in tutte le leggi e in questa particolarmente! Ma perché le intenzioni divengano realtà, bisogna chiarire quali siano questi criteri di economicità, mentre il riferimento al terzo comma dell'articolo 1 non chiarisce assolutamente il problema, giacché ciò deve, soprattutto, significare rispetto delle gestione, salvo l'accenno al contenimento dei costi.

Economicità che cosa vuol dire, onorevole ministro? Deve voler dire molto di più se deve essere l'espressione di un concetto costruttivo e non una vana affermazione introdotta a scopo tranquillizzante. Secondo noi, economicità deve, soprattutto, significare rispetto delle leggi economiche, quadratura dei bilanci, conservazione — attraverso accantonamenti sufficienti — della capacità produttiva degli impianti, manutenzione adeguata per garantire l'efficacia e la conservazione delle attrezzature.

Credo che nessuno possa negare la validità delle ragioni che abbiamo l'onore di esporre. Perché la norma abbia significato, deve essere quindi seguita dalla definizione dei criteri che si vogliono fare rispettare. E questo può essere un compito da affidare alla legge di delega.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

Abbiamo infine presentato un emendamento aggiuntivo al n. 4° dell'articolo 3 sulle incompatibilità e le retribuzioni dei commissari. Questo emendamento ha avuto in aula, proprio stamane, un'ampia, persuasiva illustrazione e dimostrazione da parte del collega onorevole Almirante, il quale vi si è indugiato con argomenti che non occorre ripetere perché sono ben presenti a ciascuno di noi.

Noi non vogliamo assumere qui la veste di moralizzatori, ma è nostro dovere pensare ad una proba, corretta, oltre che onesta, amministrazione di questo ente, il quale coinvolgerà un movimento massiccio di capitali. Già da più parti (spero, a torto) si accenna a progetti di « carrozzoni » destinati a dare asilo a molti falliti politici o loro parenti. Questo getterebbe un'ombra, non solo sul disegno di legge, ma anche sui suoi promotori. Penso che il ministro Colombo, nella sua lealtà, non possa non darci ragione sulla necessità di evitare il formarsi intorno all'« Enel » di « carrozzoni » veri o sospettati. Il nostro emendamento risponde dunque ad una necessità di moralità civica nell'uso del pubblico denaro, specialmente dopo esperienze non troppo confortanti di altri enti. Abbiamo bisogno di rimettere in equilibrio non solo la nostra coscienza, ma anche la nostra economia, in armonia a quei sentimenti di probità e di rettitudine che mi auguro siano comuni anche ai promotori di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cortese Guido, Trombetta, Alpino, Marzotto, Colitto, Badini Confalonieri, Ferioli, Cantalupo, Biaggi e Papa hanno proposto di aggiungere, al n. 1°), dopo le parole « politica tariffaria », le altre: « ferme restando le competenze in materia del Comitato interministeriale dei prezzi secondo le leggi vigenti ».

Gli onorevoli Marzotto, Bozzi, Colitto, Trombetta e Cantalupo hanno proposto di aggiungere, dopo il n. 2°), il seguente: « 2°-bis) La durata in carica degli organi di cui al precedente n. 2°) dovrà essere a tempo determinato ».

Gli onorevoli Trombetta, Biaggi Francantonio, Marzotto, Colitto, Cantalupo e Papa hanno proposto, al n. 3°), di sostituire le parole: « delle funzioni indipendenza e competenza » con le parole: « delle sue funzioni assoluta indipendenza e piena responsabilità ».

Gli onorevoli Bozzi, Cortese Guido, Marzotto, Colitto, Trombetta, Biaggi Francantonio, Papa, Palazzolo, Barzini, Capua, Di Luzio e Daniele hanno proposto di aggiungere, in fine, al n. 4°), le parole: « Le suddette in-

compatibilità come le altre già previste per le cariche pubbliche dalle leggi vigenti, durano per un anno dalla formale cessazione dello stato di incompatibilità ».

Gli onorevoli Biaggi Francantonio, Marzotto e Colitto hanno proposto di sostituire il n. 5°) con il seguente: « 5°) l'organizzazione dell'Ente nazionale dovrà essere funzionalmente articolata e territorialmente accentrata, con particolare riguardo al settore della distribuzione e degli esercizi locali ».

Gli onorevoli Ferioli, Trombetta, Colitto e Marzotto hanno proposto di sostituire il n. 6°) con il seguente: « 6°) saranno previste periodiche conferenze per la consultazione di rappresentanze amministrative ed economiche locali ed in particolare delle Regioni, degli Enti locali, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e di corpi scientifici ».

Gli onorevoli Biaggi Francantonio, Trombetta, Marzotto, Colitto e Cantalupo hanno proposto di aggiungere al n. 7°), dopo la parola: « scioglimento », le parole: « anticipato o la revoca ».

Gli stessi ultimi deputati hanno proposto di sopprimere, al n. 7°), la parola: « ordinaria ».

Gli onorevoli Biaggi Francantonio, Marzotto, Trombetta, Colitto, Cantalupo, Papa, Badini Confalonieri e Cortese Guido hanno proposto di sostituire, al n. 9°), le parole: « secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1 », con le parole: « per quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1 e al fine di garantire, nell'equilibrio del bilancio dell'Ente, la conservazione ed il continuo aggiornamento tecnico degli impianti ».

Gli onorevoli Cortese Guido, Trombetta, Biaggi Francantonio, Alpino, Marzotto, Bozzi, Colitto, Ferioli, Cantalupo, Papa, Di Luzio, Palazzolo, Badini Confalonieri, Daniele, Messe e Barzini hanno proposto di aggiungere, dopo il n. 9°), il seguente: « 9°-ter) L'Ente nazionale e le imprese elettriche non trasferite sono tenuti, nei limiti della potenza produttiva dei rispettivi impianti e secondo le norme che saranno stabilite nei decreti di cui all'articolo 2, ad effettuare la fornitura di energia elettrica a chiunque, nel territorio nazionale, ne faccia richiesta ».

TROMBETTA, Relatore di minoranza. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROMBETTA, Relatore di minoranza. Al primo emendamento ho già accennato nel mio intervento di ieri e a quelle osservazioni mi rimetto.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

Noi proponiamo, dopo il n. 2°), di aggiungere un numero 2-bis: « La durata in carica degli organi di cui al precedente numero 2°) dovrà essere a tempo determinato ». Non mi dilungo sulla necessità pratica, oltre che tecnico-giuridica, di questa precisazione, la quale, tra l'altro, è richiamata anche al n. 7°) per quanto riguarda la durata in carica dell'amministratore straordinario. È estremamente necessario stabilire che la durata in carica degli organi previsti al n. 2°) sia a tempo determinato, perché il non stabilirlo ingenera il dubbio che le cariche possano andare avanti indefinitamente. L'emendamento si armonizza con un altro emendamento, che illustrerò successivamente, riguardante la revoca e lo scioglimento anticipato degli organi di amministrazione e di controllo dell'« Enel ».

Abbiamo poi un altro emendamento al n. 3°), che nel testo emendato dalla Commissione dice: « L'organo di controllo interno dell'Ente nazionale dovrà essere costituito in modo da assicurare all'esercizio delle funzioni indipendenza e competenza ». È chiaro che, parlando di organo di controllo, si intende un organo verosimilmente sindacale e quindi a noi non è sembrato indispensabile affermare la competenza, della quale si parla con altro significato in altri punti della legge. Qui si ingenera quasi il dubbio che si debba trattare di competenza elettrica e tecnica, ma evidentemente si tratta di competenza amministrativa. Noi avevamo quindi pensato di mettere soprattutto in evidenza il concetto di indipendenza di giudizio rafforzandola con l'aggettivo « assoluta », e il concetto di responsabilità che più verosimilmente si attaglia alle funzioni specifiche esercitate dall'organo di controllo. Ad ogni modo, affinché non suoni male il fatto che noi togliamo la parola competenza, e per non generare il dubbio che togliendo questa parola si possano immettere negli organi di controllo delle persone incompetenti, proporrei un emendamento all'emendamento: lasciare cioè fermo il concetto della competenza previsto dal testo e assumere dal nostro emendamento i due concetti: dell'indipendenza (possibilmente con l'aggettivo « assoluta ») e della responsabilità, che si attaglia perfettamente all'organo di controllo e alle funzioni che esso sarà chiamato ad espletare.

Per quanto riguarda il problema del campo di scelta degli amministratori, avremmo visto volentieri un allargamento dell'area, che invece risulta estremamente ristretta, nella quale reperire persone capaci di assol-

vere a tali delicate funzioni. Il testo del disegno di legge prevede infatti l'esclusione di tutti i dipendenti dello Stato (fra i quali sono i professori universitari, e quindi i maggiori tecnici dell'elettricità) e delle amministrazioni pubbliche e private (nelle quali operano ingegneri veramente preparati).

Abbiamo comunque rinunciato a modificare il testo proposto e abbiamo invece polarizzato la nostra attenzione sulle conseguenze delle incompatibilità, proponendo a nostra volta emendamenti analoghi, seppure meno restrittivi, a quelli presentati da altri gruppi di opposizione.

Certo è che questa legge deve disciplinare anche la materia delle incompatibilità, e la questione ha già formato oggetto di discussione presso la Commissione speciale. In tale sede si è affermato che non era necessario, per quanto riguarda le attività parlamentari, un esplicito richiamo alle incompatibilità, restando in vigore la nota legge n. 60 del 1953. Ci sembra comunque che sia opportuno almeno fare riferimento alle incompatibilità previste dall'attuale ordinamento giuridico, e in questo senso suona uno dei nostri emendamenti.

Un altro nostro emendamento, quello aggiuntivo al n. 4°), introduce anche in questa legge un concetto non nuovo, perché già applicato per persone, come i ministri, che esercitano importanti funzioni nella pubblica amministrazione. Si propone, cioè, che le incompatibilità durino per un anno dalla formale cessazione dello stato di incompatibilità.

Data l'importanza e la delicatezza delle funzioni di amministratore di un così importante organismo, riteniamo opportuno introdurre questa *vocatio* di un anno fra la cessazione formale dello stato di incompatibilità e l'assunzione della nuova funzione. Questo dicevo perché diventa estremamente facile, anche nel giro di 24 ore, dimettersi da un posto per andarne a coprire immediatamente un altro.

Proponiamo poi di sostituire il n. 5°), che termina con le parole: « al fine di assicurare la maggiore efficienza dell'ente nazionale nel rispetto della sua unitarietà ». A noi sembra che per dare un contenuto concreto, sia pure da desumersi in linea interpretativa dall'operatore giuridico, non sia tanto necessario quest'ultimo periodo, quanto piuttosto introdurre il concetto degli esercizi locali che devono ad un certo momento essere captati e coordinati in questo concetto di unitarietà e di gestione.

CASTAGNO. Ma allora voi volete accentrare, anziché decentrare.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Anche il testo governativo parla di unitarietà. Si tratta di coordinare due cose: un decentramento che consenta agilità; un funzionamento agile distaccato in periferia senza intaccare l'unitarietà sia in linea di gestione sia in linea di conduzione tecnica del settore.

E veniamo all'emendamento sostitutivo del n. 6°) dove sono previste periodiche conferenze per la consultazione di rappresentanze locali ed economiche.

Dove si parla di rappresentanze locali ed economiche, noi proporremmo di aggiungere « amministrative ed economiche locali » perché con questo sistema si introducono anche quelle rappresentanze imprenditoriali come le camere di commercio, oltre alle amministrazioni comunali e provinciali. Non è un emendamento soltanto formale: esso completa, nell'articolazione pratica che dovrà avere questo dispositivo da attuare, la buona intenzione di consultare gli esponenti economici e produttivi locali, agli effetti di farsi un'idea precisa delle necessità e quindi concorrere ad una migliore gestione dell'ente.

Inoltre proponiamo una precisazione alla dizione del testo, il quale parla genericamente « delle organizzazioni sindacali ». Noi precisiamo che deve trattarsi delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, poiché evidentemente ognuna di queste due categorie è in condizioni di dare il suo contributo: l'una come comprendente i prestatori d'opera e l'altra i consumatori e gli utenti dell'« Enel ». L'emendamento illustrato dall'onorevole Bardanzellu prevede solamente le norme di queste periodiche conferenze. Io propongo che siano anche stabilite le modalità di attuazione. Completando il nostro emendamento, potremmo dire: « saranno previste, e stabilite le modalità di attuazione di periodiche conferenze », ecc.

Il successivo emendamento riguarda il n. 7°) dell'articolo, ove si parla delle modalità per lo scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione. Penso che anche il relatore per la maggioranza converrà sul fatto che la dizione del testo legislativo lascia aperta una lacuna, da cui possono derivare alcune incertezze. Su questo punto ha già parlato l'oratore che mi ha preceduto. Noi diciamo che bisogna precisare il concetto: scioglimento anticipato (e qui sta il coordinamento con il tempo determinato che noi abbiamo suggerito) o la revoca degli organi. Bisogna tenere presente che siamo sempre in tema di criteri direttivi che dobbiamo formulare per illuminare la formazione di quei famosi decreti de-

legati. Diceva giustamente l'onorevole Bardanzellu che è bene prevedere anche il caso dello scioglimento anticipato rispetto alla durata normale.

BERRY. Se si tratta di scioglimento, evidentemente esso è anticipato.

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Non si tratta di persone, ma di organi, per cui ritengo che il nostro emendamento sia opportuno.

Avrei preferito illustrare successivamente l'emendamento al n. 9, in collegamento anche con la parte dell'articolo 1 che abbiamo accantonato. Ad ogni modo su questo punto vi sono stati molti interventi e sono stati presentati vari emendamenti.

Noi pensiamo che su questo n. 9 del testo in esame, nel quale molto opportunamente viene sancito il concetto di economicità, valga effettivamente la pena — poiché siamo sempre in tema di dettare i criteri direttivi agli effetti della formulazione dei decreti delegati — di una maggiore precisazione, perché il concetto di economicità è espresso in una forma così indeterminata che lascerà perplesso lo stesso successivo legislatore, il quale penserà: cosa ha inteso dirmi il Parlamento, stabilendo che deve essere seguito un concetto di economicità, tenuto conto che oggi questo concetto, nel senso tecnico più moderno, è estremamente elastico avendo acquisito ormai molti e vari elementi nuovi di influenza dal punto di vista economico?

E, allora, noi vi proponiamo anzitutto un emendamento che ci pare di forma e ci sembra sia sfuggito al Comitato dei nove: quell'avverbio « secondo », che segue la parola « economicità », a nostro avviso va sostituito con la parola « per », perché non è che l'ente sia chiamato ad esercitare con criteri di economicità « secondo » quanto è previsto dall'articolo 1, ma « per » raggiungere quanto è previsto dall'articolo 1, cioè per corrispondere alle finalità previste dall'articolo 1. Quindi, occorre sostituire la parola « secondo » con l'altra: « per ».

Inoltre, agli effetti di indicare almeno dove il Parlamento intende collocare i pilastri maggiori di giudizio ai fini del ripetuto concetto di economicità della gestione dell'ente, noi proponiamo di aggiungere, intanto, queste parole al testo governativo, che è già stato emendato dalla Commissione: « al fine di garantire, nell'equilibrio del bilancio dell'ente ». Il concetto di economicità non deve andare disgiunto dal bilancio dell'ente, perché in tal caso basterebbe ad un certo momento dire: mettiamo a carico dello Stato

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

una parte dei costi dell'energia elettrica e avremo basso prezzo. Io non entro nel dettaglio: questo concetto ad un determinato momento potrebbe anche essere imposto da circostanze particolari. Per ora, comunque, non credo che sia questo il nostro convincimento, perché noi stiamo parlando di economicità nel senso di equilibrata gestione economica di questa attività.

Allora, noi diciamo, introduciamo questo primo concetto: l'economicità deve inquadrarsi nell'equilibrio del bilancio dell'ente. Introduciamo, poi, un ulteriore concetto che secondo noi è importante, e cioè la conservazione e il continuo aggiornamento degli impianti. E questo perché è chiaro che l'economicità che trascurasse la conservazione degli impianti e la necessità di periodici aggiornamenti non sarebbe certamente « economicità », quando ad un certo momento si dovesse constatare che gli impianti non producono più o producono male, o producono meno di quanto non producessero in partenza.

A noi pare, concludendo su questo punto, al quale annettiamo grande importanza, che questo concetto di economicità così genericamente previsto vada quanto meno inquadrato alla luce degli elementi che vi proponiamo di condensare in questo emendamento che, ripeto, suona così: « ...al fine di garantire, nell'equilibrio del bilancio dell'ente, la conservazione e il continuo aggiornamento tecnico degli impianti ».

Abbiamo ora un ultimo emendamento aggiuntivo al n. 9). Noi proponiamo di aggiungere il n. 9-bis). Penso, signor ministro, che con questo emendamento noi siano un po' venuti incontro, già in anticipo, a quella che è stata una sua osservazione, circa l'obbligatorietà dell'allacciamento e della distribuzione. Ella, signor ministro, ha giustamente rilevato che questa è una materia nella quale non si può affermare l'obbligo di allacciamento *sic et simpliciter*, perché bisogna per lo meno darle l'indispensabile inquadramento.

Siccome a questo proposito si è già iniziata a discutere, e oggi dovrebbe essere assorbita dalla legge sull'« Enel », una proposta di legge che tende proprio a sancire questa obbligatorietà e gratuità degli allacciamenti, ci sembra strano che, facendo oggi qualche cosa di più, e cioè la nazionalizzazione, non se ne faccia quanto meno cenno. Per altro, rendendoci conto che in tale cenno non si può affermare semplicemente l'obbligatorietà e la gratuità dell'allacciamento, noi proponiamo che si ricordi questo che noi consideriamo un impegno e che lo si circondi, per

quanto riguarda la realizzazione, di garanzie e cautele di ordine tecnico-economico e di ordine propriamente tecnico-elettrico, in modo che non si metta, già in partenza, in imbarazzo l'ente che dovrà realizzarlo. Così inseriremo questo nostro emendamento, facendo riferimento a quei decreti delegati che il Governo dovrà emanare e agli effetti dei quali, in questa sede di esame dell'articolo 3, stiamo lavorando per stabilirne appunto i criteri correttivi.

PRESIDENTE. L'onorevole Colasanto ha proposto di aggiungere, al n. 1°), in fine, le parole: « Le tariffe saranno unificate su basi nazionali per tutti gli utenti con eguali caratteristiche di forniture e di consumo, indipendentemente dagli oneri di trasporto e distribuzione e dagli enti venditori e distributori, salvo particolari condizioni di favore per settori e zone depresse »; e di aggiungere, al n. 5°), dopo le parole: « territorialmente decentrata », le parole: « in base alla localizzazione degli impianti ed all'addensamento dei consumi ».

Ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

COLASANTO. Circa il primo emendamento, sottolineo che questa legge si propone principalmente di agevolare ed incentivare uno sviluppo equilibrato ed equilibratore, come io ho affermato altra volta, perché vi è da riparare agli squilibri esistenti. Dobbiamo cogliere questa occasione per unificare i prezzi di vendita dell'energia elettrica agli utenti con eguali caratteristiche di fornitura e di consumo, indipendentemente dagli oneri di trasporto e di distribuzione e dagli enti venditori e distributori. Su questi prezzi unificati si lavorerà poi per praticare particolari condizioni di favore per determinati settori produttivi (agricoltura), per determinate attività (artigianato), per le zone depresse delle quali si vorrà accelerare l'ulteriore sviluppo.

Con il secondo mio emendamento propongo che l'organizzazione dell'ente sia decentrata in base alla situazione effettiva degli impianti ed al concentramento dei consumi. Ciò per evitare decentramenti paralleli a quelli amministrativi, creando infrastrutture e sovrastrutture inutili e dannose.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Prearo, Zugno, Schiavon, Bolla, Sodano, Boidi, Perdonà, Canestrari, Colleselli, Tantalò, Armani, Restivo, Salutati, Marengi, Franzo, Baroni, Bersani, De Leonardis, Babbì, Berry, Bianchi Fortunato, Limoni, Monte, De Marzi, Radi e Piccoli hanno proposto un emendamento all'emendamento Colasanto al n. 1) dell'arti-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

colo 3, nel senso di aggiungere, dopo le parole: « zone depresse », le altre: « con particolare riguardo alle forniture idonee a favorire l'impiego per qualsiasi uso e nel modo più conveniente dell'energia elettrica nelle zone rurali ».

L'onorevole Prearo ha facoltà di svolgere questo subemendamento.

PREARO. L'agricoltura italiana è fortemente impegnata già da parecchi anni in un esteso e radicale ammodernamento di attrezzature e di procedimenti colturali non soltanto per adeguarsi, sul piano economico e sociale, al livello raggiunto dagli altri settori della produzione, ma anche per essere in grado di affrontare le esigenze imposte dalla concorrenza degli altri paesi partecipanti al mercato comune.

La meccanizzazione dei mezzi di produzione e le attrezzature necessarie per rendere più confortevole la residenza nelle campagne della popolazione agricola sono i presupposti dell'efficienza della nostra agricoltura; la disponibilità dell'energia elettrica e il suo costo di utilizzazione giocano un ruolo preponderante, e di frequente decisivo, in questo processo di trasformazione e ammodernamento dell'agricoltura.

La remora maggiore allo sviluppo dell'utilizzazione dell'energia elettrica nelle campagne è costituita dal notevole immobilizzo finanziario richiesto dalle linee di distribuzione, non sempre compensato dagli introiti ricavabili con i consumi dell'utenza agricola, e, inoltre, dai costi delle cabine di trasformazione e dei relativi allacciamenti agli impianti utilizzatori, la cui spesa rimane pressoché interamente a carico dell'utenza agricola. Sicché, né l'industria elettrica privata, condizionata da esigenze di tornaconto diretto e immediato, né la volontà dei singoli interessati alla utilizzazione dell'energia, subordinata com'è alle precarie disponibilità finanziarie della maggior parte delle aziende agricole, sono riuscite a superare questo gravoso ostacolo che paralizza l'espandersi dell'uso della energia elettrica nelle campagne.

Le conseguenze di questa deprimente situazione sono le cosiddette zone buie che esistono ancora, non soltanto in molte regioni dell'Italia centrale e meridionale, ma anche in diverse province della valle padana e del Veneto, che si ritengono le più progredite nel settore agricolo.

Ed è principalmente per questa carente disponibilità dell'energia elettrica che ancora, nel più recente quinquennio 1955-60 per cui sono disponibili i dati statistici riguardanti

questo argomento, i motori elettrici impiegati in agricoltura hanno avuto un incremento che stenta a raggiungere il 30 per cento, mentre i motori agricoli endotermici, escluse le trattrici e le macchine semoventi, nello stesso periodo sono aumentati di oltre il 50 per cento.

Lo stesso consumo dell'energia elettrica per l'agricoltura in Italia stenta a mantenersi sull'uno per cento del consumo globale nazionale, mentre negli altri paesi esso oscilla dal 2 al 4 per cento.

Appare quindi evidente che, per la mancanza o per l'alto costo del collegamento elettrico, l'agricoltore è indotto ad attrezzarsi con motori a carburante, anziché con motori elettrici, per quanto questi ultimi siano di minor costo, più maneggevoli e di durata e di efficienza maggiore dei primi.

Il peso negativo di questa situazione grava particolarmente sulle possibilità di sviluppo della irrigazione, a cui è strettamente legato l'incremento della produzione e da cui dipende di frequente la sicurezza stessa dei raccolti; la disponibilità sul luogo dell'energia elettrica condiziona infatti la realizzazione degli impianti, specialmente di quelli, e sono la maggior parte, che attingono alle risorse idriche del sottosuolo e per cui il funzionamento non v'è possibilità di alternativa con il motore termico.

È appena il caso di accennare, poi, alla pressante necessità esistente in estese zone agricole delle regioni centro-meridionali di rendere effettivamente e convenientemente disponibile ed utilizzabile nelle campagne la energia elettrica.

Tutto ciò implica preordinati piani di sviluppo degli impianti di distribuzione elettrica e l'impostazione di una politica tariffaria che sia di valido incentivo all'incremento dell'utilizzazione dell'energia elettrica nel settore agricolo.

La stessa costruzione di nuovi impianti idroelettrici e, in genere, lo sfruttamento delle disponibilità idriche, comportano sostanziali modifiche al regime idrologico di vaste zone agricole, con notevoli riflessi nella loro attività produttiva e con sostanziali ripercussioni nel campo economico e sociale.

E, infine, l'attuazione dei piani di intervento statale nell'agricoltura attraverso i costituendi enti di sviluppo agricolo, nonché l'attività in essere della Cassa per il mezzogiorno e le realizzazioni in corso relative al piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, richiedono evidentemente uno stretto collegamento, negli studi dei programmi da

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

svolgere, con il costituendo Ente nazionale per l'energia elettrica.

D'altra parte, le funzioni che all'ente verranno affidate, così come sono previste agli articoli 1 e 3 del disegno di legge in esame, oltre a quelle concernenti la politica tariffaria, riguarderanno l'utilizzazione coordinata e il potenziamento degli impianti secondo criteri di adeguamento alle esigenze dello sviluppo equilibrato di tutti i settori economici del paese.

È indubbio, quindi, che l'esplicazione di tali compiti investa direttamente l'agricoltura nella sua attività economico-produttiva, con immediate conseguenze nella vita sociale del paese.

Queste sono le ragioni per le quali, insieme con numerosi colleghi, ci permettiamo di chiedere che al primo emendamento Colasanto vengano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Con particolare riguardo alle forniture idonee a favorire l'impiego per qualsiasi uso e nel modo più conveniente della energia elettrica nelle zone rurali ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Busetto, Natoli, Dami, Failla, Granati, Longo, Napolitano Giorgio, Kuntze, Raffaelli, Soliano e Sulotto hanno proposto di sostituire il n. 2° con il seguente:

« 2°) prevedere che tra gli organi collegiali dell'ente vi siano un consiglio generale ed una giunta esecutiva. Del consiglio generale faranno parte rappresentanti eletti dai consigli regionali e, ove questi non fossero ancora costituiti, dalle assemblee regionali dei consiglieri provinciali; rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (A.N.C.I.), dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e del personale dell'ente. La carica di consigliere dell'ente dovrà essere dichiarata incompatibile con l'appartenenza alla pubblica amministrazione e ad ogni organizzazione la quale abbia per oggetto la tutela di interessi privati, nonché lo svolgimento di attività aventi comunque il medesimo oggetto; ».

Gli stessi deputati hanno anche proposto di sostituire il n. 5° con il seguente:

« 5°) assicurare il decentramento regionale e locale dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica mediante la istituzione di comitati regionali e locali nominati dalle regioni e dagli enti locali interessati ».

L'onorevole Busetto ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

BUSETTO. Signor Presidente, se ella me lo consente, vorrei illustrare anche gli altri emendamenti del nostro gruppo a questo articolo 3, che hanno per primi firmatari i colleghi Kuntze e Sulotto.

PRESIDENTE. Si tratta dell'emendamento presentato dagli onorevoli Kuntze, Busetto, Dami, Failla, Granati, Napolitano Giorgio, Natoli, Raffaelli, Soliano e Sulotto, ed inteso ad aggiungere al n. 5°, in fine, le parole:

« Nel determinare tale organizzazione, l'« Enel » si avvarrà dei comuni, delle provincie e delle regioni, stipulando con tali ent i apposite convenzioni »;

e dell'emendamento presentato dagli onorevoli Sulotto, Busetto, Dami, Failla, Granati, Longo, Napolitano Giorgio, Natoli, Kuntze, Raffaelli e Soliano, inteso a sostituire il n. 6° con il seguente:

« 6°) garantire a tutti i livelli le forme e i modi per la consultazione delle maestranze e dei sindacati sui programmi annuali e pluriennali dell'ente, sulle decisioni di maggior rilievo assicurando ai sindacati stessi il diritto alla conoscenza dei dati relativi alla gestione dell'ente ».

L'onorevole Busetto ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

BUSETTO. Riteniamo che la materia dell'articolo 3 sia di rilevante importanza per i fini che l'ente per l'energia elettrica si propone di raggiungere, proprio perché con questo articolo si tratta di affrontare i problemi della struttura e dell'organizzazione dell'ente medesimo.

Non affermerei cosa vera se dicessi che nel dibattito svoltosi alla Commissione dei 45 non si siano raggiunti determinati risultati. La Commissione ha riempito un vuoto politico legislativo, in quanto nel testo originario presentato dal Governo si diceva soltanto che l'ente aveva bisogno di una sua organizzazione (cosa del tutto pleonastica) e si lasciava al Governo la più ampia facoltà discrezionale di decisione, andando anche al di là, sul piano costituzionale, delle caratteristiche con cui si configurano le leggi delegate.

Questo vuoto è stato riempito dalla Commissione, attraverso un dibattito chiaro ed aperto: però, a nostro avviso, in modo insoddisfacente, così da mantenerci lontani da una organica concezione della nazionalizzazione dell'industria elettrica, come si era venuta enucleando nel dibattito politico nell'ultimo decennio ed era stata assunta quale effettiva

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

riforma democratica della struttura economica e politica del nostro paese.

La Commissione, a maggioranza, ha ritenuto opportuno affermare che i criteri che devono presiedere alla formazione degli organi dirigenti del nuovo ente debbano essere quelli « di competenza e di indipendenza, al fine di assicurarne una composizione esclusivamente tecnica e non rappresentativa ». Voglio però sottolineare il modo come il relatore per la maggioranza onorevole De' Cocci ha illustrato questo punto, affermando che tali criteri devono servire allo scopo di vincolare l'ente « al più rigoroso tecnicismo nello svolgimento delle sue funzioni ».

La maggioranza della Commissione ha anche fatto sua l'esigenza di dare all'ente (questo è un aspetto nuovo, importante, che voglio sottolineare) una struttura unitaria funzionalmente articolata e territorialmente decentrata, con particolare riguardo al settore della distribuzione dell'energia. Ma questo criterio ha inteso attuare come forma di organizzazione dell'ente in quanto tale, contestando la validità e la possibilità di istituzionalizzare la partecipazione degli enti locali, dell'ente regione, cioè degli organi periferici in cui si articola costituzionalmente la vita dello Stato e degli stessi lavoratori, alla vita dell'ente e all'elaborazione e all'attuazione della politica nazionale dell'energia.

Questo così rilevante problema è stato appena sfiorato, prevedendo conferenze di consultazione di rappresentanze locali degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e dei corpi scientifici. L'onorevole De' Cocci, con una concezione ben strana del carattere democratico che l'ente deve avere, ha perfino affermato che queste misure accentuerebbero il carattere democratico dell'ente stesso.

Ora, se noi da una parte ci ricordiamo di ciò che è avvenuto proprio ieri nel corso della discussione degli articoli 1 e 2 del disegno di legge (mi riferisco particolarmente all'articolo 1), cioè del modo con cui sono state respinte le proposte relative ad un controllo parlamentare più ampio, più fermo e più preciso da esercitarsi sull'« Enel », e se questo fatto collochiamo accanto al modo con cui la Commissione ha inteso risolvere questo gruppo di questioni così importanti relative alla struttura e all'organizzazione dell'ente, abbiamo ragione di esprimere la nostra insoddisfazione ed anche la nostra preoccupazione; perché a noi pare evidente che tendono a prevalere orientamenti che non solo pongono limiti seri ad un passo decisivo verso un autentico rinnovamento democratico delle strutture statali.

ma tendono ad eludere — come avrò modo di dimostrare — anche aspirazioni espresse in seno allo stesso partito di maggioranza relativa, cioè al partito della democrazia cristiana.

Ciò però — e lo ribadiamo — non toglie nulla all'importanza fondamentale che noi annettiamo alla nazionalizzazione dell'industria elettrica in sé, come si articola nello stesso testo di legge preparato dalla Commissione, per tutte le ragioni che abbiamo già esposto nel corso della discussione generale, ossia perché la consideriamo un colpo importante e decisivo che viene dato al grande capitale monopolistico in uno dei settori-chiave della sua presenza economica e politica nella società italiana. Ed è per questo che abbiamo già preannunciato quale sarà il nostro voto, che cioè sarà favorevole al provvedimento in esame. Ma proprio questa nostra posizione deve permettere ai gruppi politici che credono in questo disegno di legge, che credono nell'efficacia della nazionalizzazione dell'industria elettrica nel nostro paese, di volere ascoltare fino in fondo e di apprezzare anche in tutto il loro valore i motivi e le ragioni che — ripeto, fermo restando il consenso al provvedimento — ci inducono a non desistere dal presentare e dall'illustrare alla Camera quelle correzioni che a nostro parere devono essere apportate ai difetti contenuti nel testo al nostro esame: poiché anche dopo l'approvazione della legge il discorso politico e la azione per dare all'ente per l'energia una struttura ed una organizzazione democratica si imporranno, e saranno i fatti ad imporli; e questo discorso e questa azione dovranno continuare ed estendersi.

Sui contenuti democratici del nuovo ente per l'energia elettrica, e quindi sul carattere democratico della nazionalizzazione come riforma di struttura, i nostri emendamenti sono il risultato non solo di una elaborazione teorica delle esperienze, delle lotte democratiche dei lavoratori, del movimento delle masse popolari, delle lotte democratiche degli enti locali. Si tratta, infatti, del ruolo che le nazionalizzazioni — ma in modo particolare la nazionalizzazione dell'industria elettrica — possono avere per il rinnovamento democratico e socialista della società italiana.

Perciò abbiamo sempre affermato e continuiamo ad affermare che la nazionalizzazione dell'energia elettrica ha una sua piena efficacia rinnovatrice per una nuova politica dello sviluppo economico e per una avanzata della democrazia solo se si attua come una riforma, non solo della struttura economica,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

ma anche della struttura politica dello Stato. Ciò vuole significare che il nesso che noi stabiliamo tra riforma di struttura, politica di sviluppo (ed oggi parliamo di una politica di sviluppo attraverso una politica di piano) e avanzamento della democrazia sta proprio nel non separare il momento decisivo dell'intervento dello Stato nell'economia dal momento delle necessarie trasformazioni democratiche della struttura dello Stato, per dare non solo pieno vigore, ma contenuto nuovo agli istituti in cui si articola lo Stato, ai centri democratici decisionali nei quali si configura e si esprime ai diversi livelli la volontà popolare, la sovranità popolare. In questo modo, l'intervento dello Stato in una economia quale è la nostra, dominata tuttora dall'espansione monopolistica, non libera solo le forze produttive, ma libera la società politica dalle strozzature monopolistiche, in quanto rappresenta un avanzamento qualitativamente nuovo della sovranità popolare e si afferma con un avanzamento delle classi lavoratrici verso l'accesso alla direzione dello Stato.

Se fra questi due momenti si realizza solamente il primo e non il secondo, noi avremo uno sviluppo del capitalismo di Stato, un'assunzione, cioè, di maggiori responsabilità da parte dello Stato nell'economia; avremo certamente un terreno nuovo e più avanzato di lotta, in quanto questo intervento non si attua in una società astratta, ma nella realtà italiana, dove più forte è la tensione politica e democratica, ed è presente un grande movimento democratico dei lavoratori organizzati; ma non potremmo concludere di aver attuata pienamente una riforma che già in sé attui una modificazione dello Stato in senso più democratico, come indica la nostra Costituzione.

Questa posizione, onorevoli colleghi, non ha solo un significato sul piano dell'elaborazione teorica, in una prospettiva di là da venire di un rinnovamento democratico e socialista del nostro paese; ma ha un significato e un valore politico immediati, proprio nel momento in cui, non solo da parte nostra, ma da alcune delle stesse parti politiche che sostengono l'attuale Governo, si afferma che la nazionalizzazione dell'energia elettrica è un'operazione preliminare di una politica di programmazione democratica dello sviluppo economico.

Che cosa chiediamo noi per dare all'ente per l'energia una funzionalità e una struttura democratiche?

Noi non ci limitiamo a proporre soltanto un serio controllo parlamentare, sia nella for-

ma della Commissione di vigilanza permanente, sia nell'impegnare il voto del Parlamento sulle attività e sui programmi dell'ente, e in definitiva su una nuova politica della energia.

Senza nulla togliere all'esigenza della unità e della unitarietà della direzione delle attività di produzione e di trasporto dell'energia elettrica, ed essendo perfettamente consapevoli della necessità di assicurare all'ente uomini di provata capacità, indipendenti, sì, ma unicamente dalle forze economiche e politiche che rappresentano gli interessi dei gruppi monopolistici, noi chiediamo che il nuovo ente, tanto negli organi centrali di direzione quanto negli istituti periferici, sia collegato agli stessi organismi periferici in cui deve articolarsi lo Stato democratico indicato dalla Costituzione e, innanzi tutto, agli enti regionali, e stabilisca un rapporto nuovo con i suoi stessi lavoratori.

Perciò proponiamo che a dirigere l'ente vi sia un consiglio generale nel quale siano chiamati i rappresentanti eletti dai consigli regionali, dall'Associazione nazionale dei comuni, dall'Unione delle province e dal personale dell'ente medesimo. Perciò proponiamo che sia assicurato il decentramento regionale e locale dei servizi di distribuzione dell'energia, mediante l'istituzione di comitati regionali e locali dell'energia elettrica nominati dalle regioni e dagli enti locali interessati.

Facendo queste proposte, nell'ambito naturalmente di una prima esperienza nazionalizzatrice, noi poniamo politicamente il problema del rapporto inscindibile tra la programmazione economica e lo sviluppo democratico del paese: programmazione economica e sviluppo democratico che debbono integrarsi al livello delle strutture.

Ed inoltre affermiamo l'esigenza di garantire a tutti i livelli le forme e i modi per la consultazione delle maestranze e dei sindacati sui programmi annuali o pluriennali dell'ente e sulle decisioni di maggiore rilievo, garantendo ai sindacati la possibilità di accedere alla conoscenza dei dati relativi alla gestione dell'ente; quindi, con un'assunzione anche di responsabilità sul piano generale da parte dei lavoratori e delle loro qualificate rappresentanze.

Pare a noi che facendo queste proposte ci muoviamo nel quadro della soluzione del problema circa il rapporto che occorre stabilire fra programmazione economica e sviluppo democratico; poiché — secondo noi — programmazione economica e sviluppo demo-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

cratico devono integrarsi a livello delle strutture. In questo senso la programmazione economica diventa democratica, cioè l'aggettivo « democratico » ha una sua qualificazione e spiegazione.

Si parla molto di esigenza d'una programmazione democratica. Una programmazione democratica esige una strumentazione altrettanto democratica. Si dice giustamente che una programmazione è democratica se si pone obiettivi di elevazione delle condizioni di vita e di lavoro del popolo, e quindi di lotta contro gli squilibri nei vari campi. Ma questo non è sufficiente per concludere che una programmazione sia di per se stessa democratica, solo perché si pone questi obiettivi avanzati. Se obiettivi avanzati di pianificazione voi volete raggiungere con strumenti non democratici, si apre una contraddizione attraverso la quale il risultato potrebbe essere molto diverso. Potrebbe essere cioè quello di vedere le forze monopolistiche accettare un certo tipo di programmazione e di pianificazione, ma subordinare gli stessi obiettivi alla loro politica del massimo profitto; e ciò perché nei loro confronti non si erge una strumentazione democratica che fondi le sue radici sulla volontà popolare e su un'articolazione dello Stato tale da contrapporsi all'urto che le forze monopolistiche faranno sentire su questo terreno di lotta e di scontro, e cioè sul terreno della programmazione e della pianificazione.

Quando affermo questi concetti mi rivolgo ai compagni socialisti e, particolarmente, al compagno onorevole Riccardo Lombardi, al quale non è certo sfuggita la sostanza politica delle nostre argomentazioni, del resto già sostenute da noi in Commissione. Egli le ha avvertite; e nel corso della discussione generale ha infatti affermato che oggi, volendosi condurre una politica di piano, la rappresentatività non è più necessaria, in quanto essa trova ben più proficuo modo di operare in sede di pianificazione.

Noi non neghiamo l'importanza che in una politica di piano deve assumere la visione unitaria, e quindi il momento delle esigenze centralizzate; e proprio discutendosi sulla formazione della commissione nazionale per la programmazione abbiamo sottolineato l'importanza delle garanzie democratiche relative a questo momento della visione unitaria della politica di piano.

Voglio qui citare (non certo per stabilire un'artificiosa contraddizione di parole e di termini) ciò che ha scritto il compagno onorevole Pieraccini in un articolo pubblicato

domenica scorsa sull'*Avanti!*, e dedicato ai problemi della pianificazione del nostro paese. Il compagno Pieraccini — che ritengo abbia fatto eco alle questioni sollevate dall'onorevole Lombardi quando illustrò dinanzi al comitato centrale del partito socialista il programma economico di quel partito — ha scritto che la pianificazione in occidente « può rafforzare il potere dei monopoli o quello delle classi lavoratrici, a seconda delle forze politiche che prevalgono nella guida della società e dello Stato ». Il problema fondamentale, quindi, non è tanto quello di sapere a quali fini sia rivolta una politica di piano, ma è quello di sapere chi ne elabori e ne diriga l'attuazione. Il compagno Pieraccini aggiunge: « La pianificazione è un terreno di scontro, di lotta, dove si avanza o si retrocede, dove si può vincere o subire sconfitte ». Noi diciamo che è certamente un terreno di scontro, di lotta tra forze di classe antagoniste, tra i vecchi indirizzi conservatori e reazionari dei governi centristi e gli indirizzi democratici dettati dalla Costituzione e sostenuti dall'unità delle forze popolari, la rottura e l'inversione di questi vecchi indirizzi e il progresso democratico.

Orbene, l'ente locale, gli istituti in cui si articola lo Stato, e innanzi tutto la regione, debbono o non debbono avere una funzione non secondaria e non strumentale in questo scontro e in questa lotta, se si vuole — come si vuole — una pianificazione per il progresso del paese nella giustizia sociale e nella libertà? È ovvio che la risposta non può essere che affermativa. L'ente locale ha la rappresentanza piena della economia locale, ha sensibilità immediata dei problemi e delle esigenze locali, è sede di organizzazione di base delle esigenze delle popolazioni. Al livello regionale, come istituto regionale, rappresenta l'anello di congiungimento tra esigenze generali e locali, tra realtà locale e programmazione nazionale, tra elaborazione ed esecuzione della pianificazione. Non a caso la programmazione dello sviluppo economico a livello regionale è condizione fondamentale di una programmazione nazionale in cui prevalgano gli elementi qualitativi oltre che quantitativi delle scelte di fondo di politica economica.

Aggiungiamo che se la programmazione si avvarrà nei suoi strumenti degli enti locali e di un rapporto nuovo con le organizzazioni dei lavoratori, essa sarà democratica. E attendiamo che ci si dimostri: 1°) che questo è in contrasto con l'esigenza del momento unitario e centralizzato della stessa programmazione;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

2°) che una strumentazione democratica articolata intorno agli enti regionali e locali, nel caso del nuovo ente dell'energia elettrica, andrebbe a discapito dell'efficienza e della migliore funzionalità dello stesso ente. Attendiamo che ci si dimostri che articolazione democratica, apporti e contributi dal basso siano nemici dell'efficienza, della competenza, del retto funzionamento del nuovo ente.

A nostro avviso, se non si tiene conto di questa realtà, cioè della realtà italiana, che è articolata in regioni, in province, in comuni, che è ricca di esperienze e di organizzazioni democratiche nelle quali il popolo si raccoglie, vive e lotta, la programmazione non sarà terreno d'urto, ma rischierà di essere dominata dai gruppi più forti, ai quali serve proprio un tipo di Stato accentrato e un tipo di strumentazione della programmazione non articolata e non democratica fino in fondo.

Noi rivolgiamo ai compagni socialisti questa richiesta di esame e di approvazione dei nostri emendamenti, con spirito fraterno. Ricordiamo bene che essi hanno presentato in Commissione una serie di emendamenti relativi alla struttura e all'organizzazione dell'ente che proponevano esigenze analoghe a quello da noi poste. Essi proposero in un primo momento che fosse assicurato il collegamento istituzionale dei servizi decentrati di distribuzione dell'energia elettrica con le competenti autorità locali e regionali nel rispetto dell'unitarietà dell'ente. E aggiunsero anche che era necessario predisporre le forme di partecipazione dei dipendenti alla conoscenza e alla discussione dei programmi dell'ente.

I socialisti ritirarono successivamente questi emendamenti e accettarono un punto di incontro con il gruppo doroteo della democrazia cristiana per la stesura dell'articolo 3, facendo un passo indietro. Ebbene, alcune delle proposte che noi oggi facciamo non si discostano da quelle che fecero i compagni socialisti in Commissione. Questo fa sorgere un problema politico che spetta al partito socialista sciogliere e che noi ci auguriamo il partito socialista voglia risolvere in relazione a questa legge e all'ente che deve nascere.

Non si dimentichi che, in mutate condizioni politiche, può anche profilarsi il pericolo di una riprivatizzazione dello stesso settore dell'energia elettrica, nel caso in cui non siamo in grado, con l'azione e la lotta democratica unitaria delle masse, con l'impiego degli strumenti della programmazione economica, con la collaborazione delle forze politiche che credono sinceramente in questi principi e in questo nuovo indirizzo, di difendere

sino in fondo l'« Enel » e di affermarlo nel quadro dello sviluppo democratico del nostro paese.

Diverso, naturalmente, è il discorso che su queste questioni noi rivolgiamo ai colleghi della democrazia cristiana che, intervenendo nella discussione generale sulla legge, hanno insistito, e giustamente, nel considerare il provvedimento di nazionalizzazione come « elemento di rottura del potere monopolistico » e lo hanno collocato, come ha fatto l'onorevole Donat-Cattin, « nel più vasto quadro della politica di programmazione democratica », esprimendo l'augurio che la nazionalizzazione « apra un vasto processo di democratizzazione ». E mi riferisco non soltanto al contributo dato alla discussione dall'onorevole Donat-Cattin, ma anche alle posizioni assunte dagli onorevoli Ripamonti, Isgrò e Scalia. Negli interventi di questi colleghi ci è parso di intravedere una preoccupazione e una sensibilità per quei nessi e per quei rapporti che noi poniamo tra riforme della struttura economica e allargamento della democrazia, quando affermiamo che programmazione economica e sviluppo democratico debbono integrarsi al livello delle strutture.

Invitiamo questi colleghi della democrazia cristiana a portare più avanti, sino alle dovute conseguenze, le loro posizioni politiche; senza bisogno di mutare alcunché da diverse ideologie, essi non potranno non constatare che il punto di approdo comune è la relativa interpretazione e applicazione della Costituzione, intesa come un tutto organico, per cui è impossibile separare il precetto dell'intervento dello Stato nella vita economica per fini di utilità sociale generale da quello della trasformazione democratica dello Stato stesso e quindi degli strumenti del suo intervento nell'economia e nella vita sociale.

Questo approdo esige l'incontro delle forze politiche che vogliono battersi sino in fondo contro le forze del grande capitale monopolistico; tale incontro rappresenta dunque un fatto obiettivo, indipendentemente dalla volontà dei singoli.

Ecco perché, nel momento stesso in cui chiediamo l'approvazione delle nostre proposte rivolte a fare dell'« Enel » uno strumento democratico della programmazione, sentiamo che si apre un discorso politico e si profila un nuovo terreno di lotta per le classi lavoratrici. Su questo terreno non potranno non incontrarsi quanti vogliono veramente il rinnovamento democratico della società italiana, per liberarla dal peso dello sfruttamento, della conservazione e del privilegio, e per

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

darle, contemporaneamente, libertà e democrazia. Noi, infatti, abbiamo sempre sostenuto che la nazionalizzazione è innanzi tutto conquista di maggiore libertà per la società italiana. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Limoni, Canestrari, Prearo e Perdonà hanno proposto di aggiungere, al n. 4°), in fine, le parole:

« Non potranno altresì assumere la carica di membro degli organi di amministrazione e quella di membro dell'organo interno di controllo i ministri, i senatori e i deputati in carica, né i loro parenti o affini entro il quarto grado. La qualità di membro degli organi di amministrazione e quella di membro dell'organo interno di controllo costituiscono motivo di ineleggibilità alle funzioni di senatore, di deputato e di amministratore degli enti locali ».

Poiché i proponenti non sono presenti, si intende abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

L'onorevole Cuttitta ha proposto di sostituire, al n. 8°), le parole: « Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'industria e del commercio provvederà », con le parole: « Con decreto del Presidente della Repubblica si provvederà ».

L'onorevole Cuttitta ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CUTTITTA. Il mio emendamento tende a non lasciare al solo Presidente del Consiglio la facoltà di nominare l'amministratore provvisorio dell'ente, trasferendola al Presidente della Repubblica che vi provvede con suo decreto.

Come è noto, il decreto del Presidente della Repubblica consegue ad una deliberazione collegiale del Consiglio dei ministri. Perciò l'emendamento mira a stabilire che la scelta della persona che dovrà assumere sulle sue spalle una così pesante responsabilità di ordine amministrativo quale la gestione dell'« Enel » sia trasferita ad un superiore organo collegiale: il Consiglio dei ministri.

L'amministratore, oltre a disporre dei lati poteri che la legge gli conferisce, dovrà nominare 200 commissari per altrettante aziende elettriche che verranno espropriate: vedete bene quanto sia necessario che la persona scelta abbia grandissimo senso di equilibrio e responsabilità morale.

Per funzionari che hanno mansioni assai più modeste di quelle che sarà chiamato a svolgere l'amministratore di questo ente — per esempio, per la nomina di un direttore generale — si richiedono la deliberazione del

Consiglio dei ministri e un decreto del Presidente della Repubblica.

Per questi motivi chiediamo che la scelta sia fatta collegialmente, e credo che il nostro emendamento meriti considerazione da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. L'onorevole Berry ha proposto di aggiungere, in fine, il seguente n. 10°):

« 10°) l'attività dell'ente è regolata dalle disposizioni di diritto privato alle quali è soggetta l'attività degli enti pubblici economici; saranno previsti controlli amministrativi sull'attività dell'ente, al fine di garantire il regolare ed efficiente svolgimento delle sue funzioni ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BERRY. L'« Enel », secondo quanto disposto nel disegno di legge e proposto dalla Commissione dei 45, è un organismo economico pubblico con personalità giuridica soggetta al controllo statale, ma operante con la flessibilità che è propria delle imprese private. Di qui la necessità di determinare norme di garanzia per le attività che l'ente svolge in veste privatistica e per un efficace controllo amministrativo sulle sue attività.

Propongo, inoltre, un emendamento all'emendamento Roberti al n. 1°), nel senso che dopo le parole: « la piena autonomia dell'ente medesimo », si aggiungano le altre: « e il soddisfacimento delle richieste pubbliche e private ». Credo che la semplice enunciazione di questa formula aggiuntiva possa dispensarmi dall'illustrarla.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Olindo Preziosi, Cuttitta, Casalnuovo e Bardanzellu hanno proposto di sostituire l'ottavo comma con il seguente:

« Il ministro per l'industria e il commercio sottopone annualmente entro il 30 giugno all'approvazione del Parlamento il bilancio consuntivo dell'ente nazionale, relativo all'anno precedente. Il Comitato dei ministri sottopone annualmente al Parlamento, entro il 30 settembre, per l'approvazione entro il 31 dicembre successivo, una relazione programmatica sulla futura attività dell'ente nazionale, corredata dal bilancio preventivo dell'ente stesso per l'anno successivo ».

Gli stessi deputati hanno proposto, all'ottavo comma di aggiungere, in fine, le parole: « Tale relazione dovrà fra l'altro contenere l'illustrazione del programma da realizzare nel quinquennio successivo ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

Questi emendamenti erano stati presentati all'articolo 1 e rinviati all'articolo 3. L'onorevole Olindo Preziosi ha facoltà di svolgerli.

PREZIOSI OLINDO, Relatore di minoranza. Mi limiterò a poche osservazioni. Né l'ottavo comma dell'articolo 1, così come è stato approvato, né il primo comma dell'articolo 3 indicano date o scadenze per la comunicazione del bilancio consuntivo dell'ente al Parlamento e per la presentazione della relazione programmatica del Comitato dei ministri. Gli emendamenti tendono appunto ad eliminare questa lacuna, la quale potrebbe rendere possibili dilazioni e ritardi che vanificherebbero il controllo del Parlamento e la stessa presentazione della relazione.

È chiaro che anche all'interno del ciclo annuale bisogna introdurre scadenze e limiti. Noi abbiamo proposto la data del 30 giugno di ogni anno per la presentazione del bilancio, e la data del 30 settembre per quella della relazione programmatica da parte del Comitato dei ministri. Se non dovessimo fissare queste date, ci potremmo trovare di fronte a documenti il cui contenuto sarebbe ormai remoto nel tempo. Di qui la necessità di stabilire scadenze certe.

Abbiamo anche proposto che la relazione programmatica affidata al Comitato dei ministri abbia una prospettiva di ampio respiro, ed a questo scopo abbiamo proposto che essa contenga l'illustrazione del programma da realizzare nel quinquennio successivo. È vero che all'articolo 3, n. 1, si parla di approvazione di programmi annuali e pluriennali formulati dall'ente. Ma il nostro concetto è un po' diverso: è il Comitato dei ministri che dovrebbe presentare una relazione programmatica al Parlamento, e poi dare all'ente il tempo necessario per realizzarne gli obiettivi.

Secondo noi, occorrono programmazioni quinquennali, poiché è noto come nello sviluppo degli impianti elettrici siano necessari indagini e accertamenti di natura idrogeologica che richiedono tempo e studi molto accurati e profondi. Di fatto, è stata sempre attuata una programmazione pluriennale; anzi, fino a poco tempo fa essa si estendeva a un periodo anche più lungo di cinque anni. Nella situazione attuale, con l'avvento degli impianti termoelettrici, i tempi si sono naturalmente abbreviati, e noi riteniamo che un termine minimo di cinque anni sia sufficiente per dare all'ente, una volta fissato un programma quinquennale, il tempo e la possibilità di approntare tutti gli elementi, gli

strumenti e le indagini necessari per l'attuazione del programma.

Credo che non vi debba essere alcuna opposizione a questa nostra proposta, in quanto lasciare una simile indeterminatezza, sia pure nell'ambito dell'anno, per la comunicazione del bilancio consuntivo e per la presentazione della relazione programmatica non giova certo alla buona e integrale esecuzione di un programma, tanto meno, poi, di quello che ci propone il Governo. Perciò mi auguro che l'onorevole ministro voglia esaminare la possibilità di aderire a questa proposta, che intende garantire proprio lo sviluppo programmato del settore elettrico e il necessario controllo del Parlamento.

Colgo l'occasione, onorevole ministro, per ricordarle — giacché i miei emendamenti sono stati trasferiti dall'articolo 1 all'articolo 3, e precisamente al n. 1°), che enuncia i principi direttivi delle norme delegate per la determinazione della politica tariffaria e per l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali approntati dall'ente — di trovare egli stesso una formula che soddisfi l'esigenza che ebbi occasione di prospettare: assicurare con questa legge (senza attendere la discussione e l'eventuale approvazione di altro provvedimento al quale accennò l'onorevole ministro) l'obbligo della fornitura e dell'allacciamento dell'energia elettrica e la pubblicità delle tariffe senza alcuna discriminazione.

Ricordo che anche l'onorevole Berry, in occasione dell'esame dei miei emendamenti all'articolo 1, ebbe ad esprimere qualche preoccupazione a questo proposito.

Io desidererei che si affrontasse tale problema, in questa sede. Per verità, l'onorevole ministro fu contrario al relativo emendamento, che fu votato e respinto dall'Assemblea. Egli assicurò allora che non poteva sussistere al riguardo alcuna preoccupazione, in quanto sarebbe intervenuto un apposito provvedimento. Ma, perché attendere una tal legge quando stiamo discutendo la legge istitutiva dell'« Enel »? In nessuna legislazione sulle fonti energetiche si è mai rinunciato ad affermare il principio del divieto di qualsiasi discriminazione e dell'obbligo di assicurare a tutti l'energia elettrica nella quantità richiesta, indipendentemente dall'uso domestico o industriale. Io mi rimetto alla saggezza dell'onorevole ministro perché escogiti una formula atta a fissare questo principio, che è contenuto in tutte le legislazioni sulla materia.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 1962

Desidero ricordare soltanto che anche nel rapporto O.E.C.E. del 1957 si affermava questo principio che, ripeto, è garantito in tutte le legislazioni in questo campo, non solo dove l'energia elettrica è ancora gestita privatisticamente, ma anche dove se ne è attuata la nazionalizzazione, come in Francia o in Inghilterra.

Perché, onorevole ministro, non sancire nella legge in esame questo principio? Si offrirebbe in tal modo una garanzia a tutti, perché questo principio va a vantaggio dei singoli come della collettività, garantendo il diritto di ognuno all'uso dell'energia elettrica. Perché non trovare una formula atta a delimitare i poteri di cui deve disporre il ministro in ordine alla politica tariffaria? Perché non si ribadiscono in modo categorico il principio dell'obbligo della fornitura, dell'allacciamento senza discriminazione per alcuno, anche per quanto riguarda la quantità richiesta, nonché quello della pubblicità delle tariffe, già in uso d'altra parte in Italia, insieme a quello della parità di trattamento per ogni tipo di fornitura?

Voglio augurarmi che l'onorevole ministro, accogliendo anche un'analoga preoccupazione dell'onorevole Berry, trovi modo di consacrare questo principio, che si risolve in una garanzia per la collettività.

PRESIDENTE. È così concluso lo svolgimento degli emendamenti presentati all'articolo 3, dovendosi considerare già svolti nei precedenti interventi i seguenti emendamenti presentati dagli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cuoco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Micheli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Lecisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi:

« Al n. 1°) *dopo le parole*: « e quelli del ministro dell'industria e del commercio do-

vranno comprendere », *aggiungere le parole*: « la determinazione delle categorie degli atti che per materia e valore debbono essere soggetti alla preventiva approvazione del Ministero dell'industria e del commercio e degli atti repressivi e sostitutivi da parte dello stesso Ministero, nonché ».

« Al n. 1°), *dopo le parole*: « piena autonomia », *aggiungere le parole*: « di gestione ».

« Al n. 2°), *sostituire le parole*: « la composizione dell'organo collegiale dovrà essere numericamente ristretta al fine di assicurare la efficienza operativa », *con le parole*: « la composizione numerica dell'organo collegiale dovrà essere proporzionata alle esigenze operative dell'ente ».

Rinvio alla seduta pomeridiana le repliche della Commissione e del Governo.

Richiesta di urgenza.

PRESIDENTE. Il deputato De Pasquale, presentatore della proposta di legge concernente: « Disciplina delle locazioni non prorogate » (3990), attualmente all'esame della IV Commissione (Giustizia) in sede referente, ha chiesto, a norma del secondo comma dell'articolo 65 del regolamento, l'urgenza.

Se non vi sono obiezioni, l'urgenza s'intende accordata.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13,30.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI